

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

2017

3

7

Attività degli enti religiosi e riduzione IRES

15

Contributi pubblici a favore del non profit

23

Nuovi compensi per commissari liquidatori di coop

29

Ruolo dell'informatica nella gestione dei rapporti fra associati/tesserati e loro associazioni di riferimento locali e centrali

36

Condizioni di applicabilità del regime agevolativo a favore di associazioni sportive dilettantistiche

AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

- Sabatini-ter
- Incentivi all'occupazione



IRAP Redditi Società di persone
 Redditi Società di capitali
770
 Redditi Persone fisiche
730 Redditi Enti non

IVA



Senza Ipsoa non rilascio dichiarazioni

COLLANA
IPSOA Dichiarazioni fiscali 2017

COMPLETA E AFFIDABILE Per tutti i modelli dichiarativi una **tabella iniziale** riassuntiva delle principali novità, soggetti obbligati ed esclusi, guida alla compilazione, casi particolari, esempi di calcolo, check list e riferimenti normativi.

SEMPRE AGGIORNATA www.dichiarazioni.ipsoa.it il portale dove troverai l'aggiornamento in tempo reale di ogni volume, le news, gli approfondimenti, i modelli, le istruzioni e gli strumenti per gestire il contenzioso.

CONVENIENTE Scegli la **formula in abbonamento** e avrai **in anteprima** i volumi in versione digitale, l'**aggiornamento continuo**, gli strumenti per gestire correttamente tutti gli adempimenti e seguire i clienti nella fase di accertamento fiscale.

Tutti i modelli dichiarativi ricchi di casi particolari e esempi curati dai migliori esperti.



Y33EYCL

shop.wki.it/collanadichiarazioni

02.82476.1 info.commerciali@wki.it



Wolters Kluwer
 When you have to be right

Enti religiosi

Attività degli enti religiosi e riduzione IRES

La duratura polemica sui vantaggi fiscali di cui godrebbe la Chiesa Cattolica è destinata a rivivere in virtù della recente pronuncia della Corte di cassazione n. 25586 del 2016, con la quale è stata negata ad un Istituto religioso l'applicazione della norma che consente in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza ed istruzione un dimezzamento dell'aliquota normalmente applicata all'imposta IRES.

di Salvatore Servidio

7

Erogazioni

I contributi pubblici a favore del non profit

Le associazioni non profit ricevono dal Settore pubblico delle erogazioni in denaro per lo svolgimento di attività di interesse collettivo. Tali somme soggiacciono ad un trattamento fiscale differenziato a seconda della loro diversa qualificazione giuridica.

Nell'ambito del procedimento amministrativo spetterà, quindi, all'ente erogante definire la natura e la destinazione delle somme corrisposte, applicandovi o meno la ritenuta fiscale del 4%.

L'ente beneficiario invece dovrà dimostrarne l'utilizzo per gli scopi previsti e il corretto espletamento degli obblighi amministrativi/fiscali connessi al ricevimento del contributo.

Fondamentale per entrambi gli attori in campo sarà definire se il rapporto configuri o meno attività corrispettiva: gli effetti fiscali saranno diversi in base alle finalità dell'erogazione, riscontrabile, in primis, dalle delibere di stanziamento delle Pubbliche amministrazioni eroganti.

Il presente contributo si propone di affrontare la tematica delle erogazioni corrisposte dallo Stato a favore delle associazioni non lucrative.

di Enrico Savio e Gianpaolo Concari

15

Procedure concorsuali

Nuovi compensi per commissari liquidatori di coop in liquidazione coatta amministrativa o in scioglimento per atto d'autorità

Sono entrati in vigore i nuovi criteri per la determinazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori delle cooperative, assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa o allo scioglimento per atto d'autorità, nonché per i commissari delle imprese sociali, sottoposte anch'esse alla liquidazione coatta amministrativa.

Rispetto al passato, vi è stata una decurtazione dei compensi che può essere, in parte, evitata solo se il commissario riesce ad effettuare l'attività di liquidazione entro i primi dodici emessi dalla data del Decreto che stabilisce la procedura concorsuale.

di Sara Agostini

23

Associazioni sportive

L'applicazione dell'informatica nella gestione del rapporto fra associati/tesserati e loro associazioni di riferimento locali e centrali

La riorganizzazione in termini di automatizzazione dei rapporti fra i principali stake-holders delle associazioni può portare a positivi risultati di efficacia ed efficienza a livello gestionale e, conseguentemente, in termini di contenimento dei costi di funzionamento. Si propone a tal fine un modello metodologico che - sebbene pensato in primis per le associazioni sportive dilettantistiche - può con relativa agilità essere esteso ad altri settori del mondo del non profit, in special modo quando esiste un

Sommario

organismo di rappresentanza centrale articolato su vari livelli (associazioni de-centralizzate). Come sarà posto in risalto nel corso dell'intervento, le potenzialità dei suggerimenti sviluppati appaiono di sicuro interesse per la platea degli interessati a vari livelli.

di Gian Mario Colombo e Maurizio Setti

29

Associazioni sportive dilettantistiche

Quando riconoscere il regime agevolativo alle associazioni e società sportive dilettantistiche

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito le condizioni di applicabilità della normativa speciale di favore, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche.

di Giulio D'Imperio

36

Agevolazioni e finanziamenti

Le opportunità

... dall'Europa

41

... dallo Stato

44

... dalle Regioni

48

... dalle Fondazioni

54

a cura di Bruno Pagamici

Notiziario AIRCES

Notiziario

58

Panorama normativo

Rassegna di documentazione

64

Agenda

Le scadenze di marzo 2017

67

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Coordinamento:

Laura Macrì - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Gian Mario Colombo - Dottore commercialista in Milano

Comitato di Redazione:

Gianni Bragaglia - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell'Economia Sociale)

Giannino Cascardo - Economista d'impresa

Laura Castaldi - Professore diritto tributario Università Siena

Patrizia Clementi - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile Milano

Emanuele Cusa - Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e Avvocato

Sebastiano Di Diego - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Camerino

Laura Iacone - Ministero Sviluppo economico

Guido Martinelli - Avvocato; Professore aggregato presso l'Università di Ferrara di "Legislazione sportiva"

Pier Luigi Morara - Avvocato

Monica Poletto - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore commercialista

Paola Polliani - Avvocato giuslavorista - Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI)

Roberto Randazzo - Avvocato e Professore a contratto presso l'Università Commerciale "L. Bocconi"

Claudio Riciputi - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

Marta Saccaro - Dottore commercialista

Maurizio Setti - Dottore commercialista

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Paola Boniardi, Lia Longo

Pubblicità



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la pubblicazione il 16 febbraio 2017

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsos Redazione Cooperative e Enti non profit
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02 82476.016 - Fax 02 82 476.883
e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsos Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.999
Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 745 del 24 novembre 2000.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori, 20090, Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it

Italia

Annuale € 200,00

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assoldatall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

SOLO PER GLI ABBONATI ALLE RIVISTE WOLTERS KLUWER

*Nuova App
Edicola Professionale.
Per chi guarda sempre avanti,
l'evoluzione continua.*



▼
Consultare le tue riviste in mobilità oggi è ancora più semplice.

Con la **nuova App Edicola Professionale** sfogli ogni articolo anche lontano dal tuo ufficio e senza connessione internet. In un click condividi gli articoli più interessanti con i tuoi collaboratori, oltre ad archivarli e rileggerli quando vuoi, con le tue note e i tuoi commenti.



**SCARICA OGGI STESSO
LA NUOVA APP.**
È COMPRESA NEL TUO ABBONAMENTO.

Vai su edicolaprofessionale.com/app.
Scegli lo Store che preferisci e scaricala
inserendo le tue credenziali di registrazione.

Attività degli enti religiosi e riduzione IRES

di **Salvatore Servidio**

L'approfondimento

La duratura polemica sui vantaggi fiscali di cui godrebbe la Chiesa Cattolica è destinata a rivivere in virtù della recente pronuncia della Corte di cassazione n. 25586 del 2016, con la quale è stata negata ad un Istituto religioso l'applicazione della norma che consente in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza ed istruzione un dimezzamento dell'aliquota normalmente applicata all'imposta IRES.

Riferimenti

Corte di cassazione, Sez. trib., ordinanza 13 dicembre 2016, n. 25586
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6

Con ordinanza 13 dicembre 2016, n. 25586¹, in tema di IRES, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei confronti di un Istituto religioso che aveva ottenuto l'accoglimento delle sue ragioni in sede di giudizio di appello. Avallando la versione delle Entrate per la quale tale pensionato era di fatto un'attività alberghiera, la Corte ha stabilito che per accedere alla riduzione delle imposte non ha importanza la natura dell'ente (religioso) e l'attività da esso svolta, ma è necessario un controllo che attesti che l'attività dell'ente non è commerciale.

La vicenda

Nel caso oggetto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 25586/2016, la Commissione tributaria regionale, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore imposta IRES a carico di un Istituto religioso (pensionato gestito dalle suore), in conseguenza del mancato

riconoscimento dell'aliquota dimezzata, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Il giudice d'appello, in particolare, ha ritenuto che nel caso di specie l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria fosse stata "troppo restrittiva", sia perché non si riescono ad individuare, in generale, le attività che possono usufruire della riduzione dell'aliquota, sia perché il pensionato in oggetto è una struttura ricettiva che accoglie esclusivamente studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo con evidenti obiettivi sociali.

Nel conseguente ricorso per Cassazione, l'ente impositore denuncia violazione di legge in quanto il giudice del riesame avrebbe riconosciuto l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, in forza di un criterio meramente soggettivo - la qualifica dell'ente - senza prendere in considerazione la natura dell'attività concretamente svolta (criterio oggettivo).

Premessa

Si assume in via preliminare che l'imposta sul reddito delle società (IRES) è una imposta proporzionale e personale con aliquota pari al 27,50%, che a decorrere dal 2017 si ridurrà al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6 del T.U.I.R.

Ai sensi dell'art. 73 (già art. 87) del T.U.I.R. sono soggetti passivi dell'IRES:

Salvatore Servidio - Pubblicista

Nota:

1 Cfr. in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

L'IRES, istituita con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha sostituito l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ed è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 2004.

Il legislatore ha voluto così modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell'Unione Europea.

L'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973

Per una migliore comprensione dell'assunto, si specifica innanzitutto che secondo la vigente formulazione dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973, l'imposta sul reddito è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

Il comma 2 aggiunge che, comunque, la riduzione dell'imposta compete a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano personalità giuridica.

La suddetta norma ha dato luogo a due interpretazioni:

- a) una "restrittiva" propugnata dall'Amministrazione finanziaria e dal Consiglio di Stato;
- b) l'altra "estensiva" sostenuta dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito.

Secondo la prima interpretazione, l'art. 6 conterrebbe un'elencazione nominativa dei soggetti potenzialmente agevolabili ed essendo norma agevolativa deve considerarsi di "stretta interpretazione", per cui non sarebbe consentito il ricorso al criterio ermeneutico estensivo o analogico (v. circolare Ministero delle Finanze 4 ottobre 1996, n. 238; circolare Agenzia delle entrate 3 ottobre 2002, n. 78; Consiglio di Stato, parere n. 103 del 24 ottobre 1995).

Secondo l'altra interpretazione, non è vero che l'art. 6 D.P.R. n. 601/1973 contiene un'elencazione nominativa dei soggetti potenzialmente agevolabili: è evidente, al contrario, che la norma riferisce l'agevolazione alle finalità e non pure alla figura soggettiva dell'ente a mezzo del quale essa viene realizzata. In particolare, l'art. 6 non conterrebbe un'elencazione tassativa ma soltanto l'indicazione della tipologia degli enti ammessi a fruire del beneficio di cui trattasi. Considerato che l'art. 6 D.P.R. n. 601/1973 contiene solo l'indicazione della tipologia degli enti ammessi a fruire del beneficio, senza un'indicazione nominativa e tassativa degli enti agevolabili, l'interpretazione estensiva della norma sarebbe quindi sicuramente legittima.

Coordinamento dell'art. 6 D.P.R. n. 601/1973 con il D.P.R. n. 598/1973

Ciò posto, nel merito della vicenda, occorre al riguardo premettere, in particolare, come la Corte di cassazione abbia già rilevato (v. sentenza 29 marzo 1990, n. 2573) che con l'istituzione dell'IRPEG di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, istitutivo dell'IRPEG nel regime previgente al T.U.I.R., è stata disposta la riduzione alla metà dell'imposta per talune categorie di soggetti (art. 6 D.P.R. n. 601/1973).

La sola natura del soggetto non è però sufficiente per l'attribuzione dell'esenzione.

L'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, deve infatti essere interpretato in relazione alle norme del D.P.R. n. 598/1973, che indicano il presupposto (art. 1) e i soggetti passivi (art. 2) dell'IRPEG. Dopo che l'art. 1 ha indicato il presupposto

dell'imposta sui redditi, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, l'art. 2, nell'individuazione dei soggetti passivi, pone chiaramente l'accento sull'attività esercitata e fonda la distinzione - tra enti commerciali (comma 1, lett. b) ed enti non commerciali (comma 1, lett. c) - sul criterio oggettivo della prevalenza o meno dell'esercizio di attività commerciale, indipendentemente dal fine statuario astrattamente dichiarato. Viene cioè posta in primo piano la natura oggettiva dell'attività e - dovendosi coordinare l'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 con le disposizioni dettate in via generale dall'art. 2 del D.P.R. n. 598/1973 - la norma agevolativa è delimitata nel senso che, perché questa possa operare, è necessario che il soggetto si possa collocare tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) (enti per aventi oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), perché l'esercizio di tale attività in via esclusiva o principale elimina in radice il presupposto dell'agevolazione.

Tale collocazione, cioè, costituisce un prerequisito per accedere - sussistendo le altre condizioni - all'agevolazione medesima.

La natura dell'attività in concreto esercitata (elemento oggettivo) prevale - come è stato osservato nella stessa decisione n. 2753/1990 - sul fine dichiarato (elemento soggettivo) anche se si tratta di un fine di lucro, dal momento che lo scopo di ripartire, oppure no, utili ai partecipanti all'iniziativa commerciale costituisce un momento successivo alla produzione degli utili stessi, che non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività e non rileva ai fini tributari, essendo indifferente la destinazione che venga data agli utili eventualmente prodotti.

Qualora l'esercizio di attività commerciale costituisce l'oggetto esclusivo o prevalente del soggetto, questo deve collocarsi fra quelli indicati nell'art. 2, comma 1, lett. b) e, per ciò solo, non può essere compreso fra quelli che beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973.

Ove l'attività risulti non esclusivamente o non prevalentemente commerciale ed il soggetto può per ciò rientrare fra quelli che astrattamente beneficiano

dell'agevolazione, questa non deve ritenersi applicabile necessariamente.

Anche l'art. 2, comma 1, lett. c), fa riferimento all'attività esercitata da parte di soggetti che, in quanto non svolgono in via esclusiva o prevalente attività commerciale, possono beneficiare dell'agevolazione quando siano astrattamente ricomprensibili fra quelli indicati nell'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, con la conseguenza che pur se tali oggetti sono identificati e qualificati in base ai fini che istituzionalmente perseguono, occorre che l'attività commerciale svolta sia, con quel fine, in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata.

Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del merito - ed il relativo accertamento, ove sia logicamente e congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità - sicché lo stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per l'intrinseca natura di essa o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine; quando, cioè, si tratti di un'attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un'ulteriore attività direttamente finalizzata, quest'ultima, al raggiungimento dei fini istituzionali.

Dare esclusivo rilievo ai predetti fini si risolverebbe in un'incontrollabile estensione dell'agevolazione tributaria contro il carattere eccezionale di essa e nella possibilità, per il soggetto, di preconstituirsì in regime fiscale più conveniente in contrasto con il principio di effettività dell'imposizione tributaria (in termini, Cass. 8 marzo 1995, n. 2705).

L'art. 87 del T.U.I.R.

Deve poi essere aggiunto che l'art. 87 del T.U.I.R., vigente fino al 31 dicembre 2003, (oggi art. 73), assoggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche (comma 1 lett. c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; nonché (comma 1, lett. d) le società e gli enti di

ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Al comma 3, il legislatore specifica la nozione di soggetti "residenti" nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi; ed al comma 4 stabilisce il modo in cui si determina l'oggetto esclusivo o principale dell'ente.

In tale quadro - di generale assoggettamento all'IRPEG sia degli enti, con personalità giuridica, residenti in Italia, anche se non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale; sia degli enti "di ogni tipo", anche se privi di personalità giuridica, non residenti - occorre verificare l'esistenza dei presupposti per ritenere l'ente ricorrente compreso fra quelli beneficianti della riduzione dell'IRPEG alla metà.

Infatti, è vero che l'art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 601/1973, accorda il beneficio della riduzione dell'IRPEG anche agli enti il cui scopo è equiparato per legge ai fini di beneficenza e di istruzione (cfr. Cass. nn. 1633 e 2705/1999 e n. 2573/1990, cit.); ma, al comma 2, precisa che la riduzione compete "a condizione che essi abbiano personalità giuridica" (in termini, Cass. 20 settembre 2005, n. 18525).

La decisione della controversia

La qualifica formale non è sufficiente: contrapponendosi alla doppia conforme di merito, con l'ordinanza n. 25586/2016 in esame, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo anch'essa in particolare - al pari dei giudici di merito - che in tale vicenda l'applicabilità del beneficio sarebbe stata riconosciuta secondo un

IN SINTESI

Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6 lett. h) del D.P.R. n. 601 del 1973, in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici, con fini di religione o di culto, non è sufficiente che tali enti siano sorti con i predetti fini, essendo invero necessario accertare, alla stregua del coordinamento della citata norma con gli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 598 del 1973 (istitutivo dell'IRPEG), che l'attività in concreto esercitata dagli enti medesimi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, a fronte di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come "attività diversa", soggetta all'ordinaria tassazione.

criterio meramente soggettivo, e cioè la qualifica dell'ente, senza invece considerare la natura dell'attività svolta in concreto.

Nel ritenere fondato il ricorso, ai fini del suo accoglimento è stato sufficiente alla Sezione tributaria richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è formata in materia, anche sotto la vigenza del diritto pregresso, nello specifico per cui "al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 601/1973, in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici con fini di religione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare, alla stregua del coordinamento della citata norma con gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, istitutivo

dell'IRPEG, all'epoca vigente, che l'attività in concreto esercitata dagli enti medesimi (come descritta nell'atto costitutivo, con precisa indicazione dell'oggetto, ovvero, in difetto, come effettivamente svolta) non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente (nella specie, attività editoriale), che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e, quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti (dovendo altrimenti essere classificata come attività diversa, soggetta all'ordinaria tassazione)" (Cass. 29 marzo 1990, n. 2573).

A sostegno dell'enunciato principio - condiviso da Cass. 15 febbraio 1995, n. 1633 per essere basato su